

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544/RE DEL 28 AGOSTO 2023

Pratica n. 1267-RE del 28/08/2023

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA		
<b>CODICE CRAM</b>	DG.007.01.7H	<b>Ob.Funz.:</b> B01GEN	<b>CIG:</b>	<b>CUP:</b>

<b>OGGETTO</b>	Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 652, sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Bartoli Francesco, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

*Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

ESTENSORE	RESPONSABILE P.O. Dr.ssa Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA Dr. Vincenzo Rosario Robusto
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N°	544/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA
		DATA, lì 28/08/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****N. 544/RE DEL 28 AGOSTO 2023**

**OGGETTO:** Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agazia sulla quota 652, sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Bartoli Francesco, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agazia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agazia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 Giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 31 luglio 2023, n. 38/CS/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato, a far data 01 agosto 2023 e sino al 31 agosto 2023, Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL il Dott. Giorgio Antonio Presicce;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agazia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 Marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio – Verifica della salvaguardia degli equilibri";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;
- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;
- CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;
- CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;
- VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023 afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;
- ATTESO che, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Tuscania, del 25 febbraio 1955, repertorio n. 2274, registrato a Viterbo il 15 marzo 1955, al n. 3113, vol. 189, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 23 marzo 1955, al n. 1795 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Bartoli Francesco, fu Arcangelo, nato a Grotte di Castro, un appezzamento di terreno sito in Comune di Tuscania, località Formicone, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come **quota 652** della superficie catastale di circa ha 03.53.90, effettiva di circa ha 03.60.80, distinto in catasto, all'epoca del rogito, alla Sezione 15°, con i mappali 51/3A2r, confinante con le quote 653-651 e accesso da più lati. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1 settembre 1954;
- ATTESO che con atto di rettifica, a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Tuscania del 26 giugno 1955, repertorio n. 2497, registrato a Viterbo in data 11 luglio 1955, al n. 71, Volume 189, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 22 luglio 1955, al n. 4198 di Formalità, le parti intervenute, ovvero l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale ed il sig. Bartoli Francesco, fermo restando tutte le altre clausole e condizioni e modalità del citato atto di assegnazione, convengono di comune accordo a modificare la data di scadenza del pagamento della prima rata annuale per la quota di terreno fissata al 31 agosto 1955 e la data di godimento della quota fissata per il giorno 1 settembre 1954 così come indicato nell'atto repertorio 2274 del 15 marzo 1955

stabilendo che le date devono essere rispettivamente fissate per il 31 agosto 1954 e per il 1 settembre 1953;

ATTESO che con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma del 10 febbraio 1978, repertorio n. 43374, registrato a Roma il 27 febbraio 1978, al n. 2064, Volume 586, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 6 marzo 1978, al n. 1965 del Registro particolare, l'Ente Maremma, in attuazione della Legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della Legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della deliberazione n. 1789/CS/02410 del 20 ottobre 1977, ha concesso, al summenzionato Bartoli Francesco, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota 652, sita in Comune di Tuscania, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 119, particella 70 per la superficie complessiva di circa ha 03.66.80;

ATTESO che con atto a rogito dr. Giuseppe Benigni, notaio in Viterbo, dell'11 gennaio 1992, repertorio n. 43176, registrato a Viterbo il 29 gennaio 1992, al n. 1576, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 3 febbraio 1992, al n. 2303 del Registro Particolare, il sig. Bartoli Francesco, sopra generalizzato, ha venduto alla sig.ra Luciana Telluri, nata a Tuscania (VT) il 16 giugno 1962, la quale ha acquistato il fondo sito in comune di Tuscania, della superficie di circa ha 03.66.80, distinto in catasto all'epoca del rogito, al foglio 119, particella 70, costituito dalla quota 652;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che la sig.ra Telluri Luciana con istanza del 15 dicembre 2022, prot. n. 12418 e successive integrazioni, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 701 del 15 marzo 2023 redatta dal tecnico dr. Luigi Castiglione, con la quale ha comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 1888 del 7 luglio 2023 redatta dal tecnico geom. Gualtiero Talucci, relativa alla quota 652, sita in comune di Tuscania, al foglio 119, particella 70 della superficie di ha 03.66.80;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 1888 del 7 luglio 2023;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

## D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo, assegnato al sig. Bartoli Francesco, sopra generalizzato, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, del 25 febbraio 1955, repertorio n. 2274, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Tuscania, località Formicone, al foglio 119, particella 70, per la superficie complessiva di ha 03.66.80, costituente la descritta quota 652 nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione dell'art. 4 del Regolamento Regionale n.7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**RELAZIONE**

**Assegnatario:** sig. Bartoli Francesco, nato a Grotte di Castro

**Matricola:** n. 0088/V;

**Contratto:** del 25 febbraio 1955, n. 2274;

**Quota:** n. 652, Comune di Tuscania, località Formicone;

**Dati Catastali:** distinta al foglio 119, particella 70, per la superficie di ha 03.66.80;

**Confini:** con le quote 653-651 e accesso da più lati.

Con istanza del 15 dicembre 2022, prot. n. 12418, l'avente titolo, la sig.ra Telluri Luciana, ha chiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota 652 si è provveduto a richiedere con nota prot. 259 del 31 gennaio 2023 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 701 del 15 marzo 2023 redatta dal tecnico incaricato dr. Luigi Castiglione dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche. Con nota prot. 1888 del 7 luglio 2023 è stata acquisita agli atti la relazione del tecnico geom. Gualtiero Talucci con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 23 agosto 2023

IL Responsabile di P.O.  
Dr.ssa Daniela Moscatelli